

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DAL FALCO)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro delle Finanze**

(STAMMATI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alla legge 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, ha lo scopo di evitare un inutile procedimento di infrazione, avanti alla Corte di giustizia della CEE, per un chiaro e peraltro immotivato contrasto tra l'articolo 7, penultimo comma, della citata legge 16 luglio 1974, n. 329, e gli articoli da 30 a 36 del Trattato istitutivo della Comunità.

Fra i requisiti formali, la predetta legge ha stabilito, infatti, all'articolo 7, penultimo

comma, quello della indicazione — per la birra di provenienza estera — del nome dell'importatore.

L'onere sarebbe stato facilmente ottemperabile ove le fabbriche estere fossero state rappresentate in Italia da un distributore esclusivo, importatore di tutte le partite commerciate nel nostro Paese.

In realtà la stessa birra, fabbricata cioè da una industria, è posta in commercio da una pluralità di importatori che, al momen-

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to del confezionamento, non sono ancora conosciuti dal fabbricante estero il quale, per tale motivo, non è in condizione di stamparne il nome in etichetta. Nè tale incombenza è possibile all'atto della ricezione dell'ordine di acquisto in quanto le operazioni di confezionamento ed etichettatura vengono svolte da macchine automatiche estremamente rapide (alcune birrerie tedesche giungono ad imbottigliare sino a 60 mila bottiglie l'ora) attraverso cicli di produzione e tecnologie che escludono l'impiego di operazioni manuali e sovraetichettatura.

L'onere previsto dall'articolo 7, penultimo comma, della legge n. 329 del 1974 si traduce, quindi, in un ostacolo pratico alle esportazioni verso l'Italia; ciò in chiaro contrasto con gli articoli da 30 a 36 del Trattato istitutivo della CEE.

L'articolo 1 del decreto-legge abolisce il requisito dell'indicazione del « nome dell'importatore » sulle bottiglie e recipienti, di cui all'articolo 7, penultimo comma, della

vigente legge n. 329 del 1974, e costituisce, pertanto, la norma fondamentale del provvedimento.

L'articolo 2 è soltanto una interpretazione autentica dell'articolo 10 della vigente legge, intesa a dirimere dubbi interpretativi che avrebbero potuto arrecare ingenti danni economici senza alcuna motivazione sanitaria (individuazione e ritiro di confezioni già capillarmente distribuite in numerosi punti di vendita).

Con l'articolo 3 del decreto-legge si è abrogato l'articolo 20 della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Detto articolo prevedeva, infatti, la concessione di autorizzazioni per l'importazione in Italia di birra estera ed era stato previsto al solo scopo di assoggettare anche le aziende importatrici al pagamento della tassa di concessione governativa. Poichè tale tassa attualmente è stata abolita, anche l'autorizzazione in questione non aveva più scopo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alla legge 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

*Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 329;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modifiche alla disciplina della produzione e del commercio della birra al fine di adeguarsi al disposto degli articoli da 30 a 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del commercio con l'estero;

DECRETA:

#### Art. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è così modificato:

« Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge ».

#### Art. 2.

All'articolo 10 della legge 16 luglio 1974, n. 329, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il termine previsto nel comma precedente è riferito alla fase di produzione ».

#### Art. 3.

È abrogato l'articolo 20 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO — DAL FALCO — DONAT-CATTIN  
— STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO